

Convenuti: Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Curtea de Apel Suceava, Tribunalul Botoșani

Questioni pregiudiziali

Se l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE⁽¹⁾ vada interpretato nel senso che osta ad una disposizione della normativa nazionale che, nel determinare la durata delle ferie del lavoratore, non considera il periodo di congedo parentale per un figlio fino ai due anni di età come periodo di servizio prestato.

⁽¹⁾ Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro (GU L 299, pag. 9).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portogallo) il 13 gennaio 2017 — TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Causa C-16/17)

(2017/C 104/49)

Lingua processuale: il portoghese

Giudice del rinvio

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parti

Ricorrente: TGE Gas Engineering GmbH — Sucursal em Portugal

Convenuta: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 44, 45, 132, paragrafo 1, lettera f), 167, 168, 169, 178, 179 e 192 A, 193, 194 e 196 della direttiva IVA (direttiva 2006/112)⁽¹⁾, gli articoli 10 e 11 del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011⁽²⁾ e il principio di neutralità debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a che l'amministrazione fiscale portoghese neghi il diritto alla detrazione IVA ad una controllata di una società tedesca, in una situazione in cui:

- la società tedesca ha ottenuto un numero di identificazione fiscale in Portogallo per la realizzazione di un unico atto, in particolare, l'«acquisizione di quote sociali», corrispondente a un soggetto non residente senza stabile organizzazione;
- la controllata di detta società tedesca è stata poi registrata in Portogallo e le è stato attribuito un numero di identificazione fiscale proprio, come stabile organizzazione di tale società;
- in un momento successivo, la società tedesca, utilizzando il primo numero di identificazione fiscale, ha stipulato con un'altra impresa un contratto di costituzione di un raggruppamento complementare di imprese (ACE), per l'esecuzione di un contratto d'appalto in Portogallo;
- successivamente, la controllata, utilizzando il proprio numero di identificazione fiscale, ha stipulato un contratto di subappalto con l'ACE, concordando le reciproche prestazioni, e stabilendo che quest'ultimo debba fatturare ai subappaltatori, nelle proporzioni convenute, i costi da esso sostenuti;
- nelle note di addebito che ha emesso per fatturare i costi alla controllata, l'ACE ha indicato il numero di identificazione fiscale di quest'ultima e ha liquidato l'IVA;
- la controllata ha detratto l'IVA liquidata nelle note di addebito;

- le operazioni attive dell'ACE sono costituite (mediante il subappalto) dalle operazioni attive della controllata e dell'altra impresa facente parte dell'ACE, e queste ultime hanno fatturato all'ACE la totalità delle entrate che l'ACE ha fatturato al committente.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU 2006, L 347, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio, del 15 marzo 2011, recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU 2011, L 77, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos apeliacinis teismas (Lituania) il 19 gennaio 2017 — Bankrutavusi AB «flyLAL-Lithuanian Airlines»/Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation AS»

(Causa C-27/17)

(2017/C 104/50)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos apeliacinis teismas

Parti

Ricorrente: Bankrutavusi AB «flyLAL-Lithuanian Airlines»

Convenute: Starptautiskā lidosta «Rīga» VAS, «Air Baltic Corporation AS»

Questioni pregiudiziali

- 1) Se, nelle circostanze del caso di specie, la nozione di «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto» di cui all'articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I⁽¹⁾, vada interpretata nel senso che si riferisce al luogo in cui le convenute hanno concluso l'accordo illecito in violazione dell'articolo 82, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea [articolo 102, lettera c), TFUE], oppure al luogo in cui le convenute hanno compiuto gli atti attraverso i quali hanno sfruttato il vantaggio economico derivante da tale accordo, praticando una politica dei prezzi predatoria (sovvenzioni incrociate) quando erano in concorrenza con la ricorrente nei medesimi mercati pertinenti.
- 2) Se, nel presente caso, il danno (perdita di reddito) subito dalla ricorrente a causa dei suddetti atti illeciti commessi dalle convenute debba essere considerato un danno ai sensi dell'articolo 5, punto 3, del regolamento Bruxelles I.
- 3) Se, nelle circostanze del caso di specie, si debba ritenere che le operazioni compiute dalla succursale dell'Air Baltic Corporation nella Repubblica di Lituania costituiscano esercizi di una succursale ai sensi dell'articolo 5, punto 5, del regolamento Bruxelles I.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court (Irlanda) il 24 gennaio 2017 — Eamonn Donnellan/The Revenue Commissioners

(Causa C-34/17)

(2017/C 104/51)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court (Ireland)